

RELAZIONE AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

(Art. 20 comma 1 D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016)

PREMESSA

L'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il medesimo art. 1, comma 612, della legge 190/2014 dispone che i Sindaci *"definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente e indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale Piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata."*

Ai sensi del D. Lgs n. 175 del 19/08/2016 - *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Pertanto, i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle

condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

-servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;

Al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro 6 mesi dall'entrata in vigore di detto decreto (entro il 30/09/2017), il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare, tenendo conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato.
- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi in assenza di una motivazione espressa in merito al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
- non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P e precisamente:
- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato.
- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Il Comune di LENNA, con atto di Consiglio comunale n. 13 del 10/04/2017, ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, con atto consiliare n. 23 del 14/12/2018 ha provveduto alla revisione periodica, riferita al 31/12/2017, delle partecipazioni ex art.20 Dlgs 175/2016, con atto consiliare n. 6 del 20/04/2020 ha provveduto alla revisione periodica, riferita al 31/12/2018, delle partecipazioni ex art.20 Dlgs 175/2016, con atto consiliare n. 28 del 23/12/2020 ha provveduto alla revisione periodica, riferita al 31/12/2019, delle partecipazioni ex art.20 Dlgs 175/2016, con atto consiliare n. 25 del 17/12/2021 ha provveduto alla revisione periodica riferita al 31.12.2020 delle partecipazioni ex art. 20 Dlgs 175/2016 e con atto consiliare n. 29 del 24.11.2022 ha provveduto alla revisione periodica, riferita al 31.12.2021 delle partecipazioni ex art. 20 Dlgs 175/2016

I piani sopra richiamati sono stati trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione.

L'art. 20 del TUSP dispone, infine, che le Amministrazioni pubbliche svolgano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

SEZIONE 1

Nello schema seguente viene riportata la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente dal Comune di LENNA.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



SEZIONE 2

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
UNIACQUE S.P.A.	03299640163	0,07	mantenimento	
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	02546290160	0,008	mantenimento	

Partecipazioni indirette

Partecipazioni indirette tramite SERVIZI COMUNALI SPA:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE detenuta dalla tramite	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA AMMINISTRAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
SABB SPA	02209730163	0,6828	0,00005	mantenimento
MICROMEGA NETWORK SCRL - IN LIQUIDAZIONE	00826050981	1,12	0,00009	liquidazione
SERVIZI COMUNALI MILANO MONZA BRIANZA	11557110969	100	0,008	mantenimento

Partecipazioni indirette tramite UNIACQUE SPA:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE detenuta dalla tramite	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA AMMINISTRAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE

SEZIONE 3

In allegato alla presente relazione si riportano le schede di dettaglio di tutte le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dal Comune di LENNA.

LENNA, li 17/11/2023

Il Responsabile del Servizio
Palazzi Rocco